

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 81 del 14/04/2003**

Deliberazione n. 81 del 14/04/2003 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.1

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., gli oneri di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Il legislatore, con la separazione formale e con la evidenziazione dei costi della sicurezza sin dal bando di gara, ha inteso garantire una sicurezza " effettiva", evitando la prassi di raggiungere la remuneratività dell'appalto attraverso gli sconti sulla sicurezza.

Deliberazione n. 81 del 14/04/2003 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.2

Il piano di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494, deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle ditte esecutrici. Ratio della norma è di evitare offerte più basse da parte delle imprese, che non tengano conto degli oneri conseguenti all'osservanza delle norme di sicurezza, previdenza ed assistenza. Poiché ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., i piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione, le gravi e ripetute violazioni dei piani costituiscono causa di risoluzione contrattuale.